

RIF. CONTRIR/SE_TEXT1/REGOLAM

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI COMUNQUE DENOMINATI

Delibera di approvazione : atto del Consiglio Comunale n. 271 del 19.11.92
ricevuto dal CORECO il 23.11.92, esecutivo;
ripubblicato all'Albo Pretorio dal 10.12.92 al
24.12.92.

INDICE

PARTE GENERALE

Articolo	Rubrica	pagina
1	Oggetto della disciplina	3
2	Finalità	3
3	Caratteristiche dei benefici	3
4	Soggetti beneficiari	3
5	Modalità di richiesta	4
6	Rendiconto e casi di revoca	5
7	Priorità di destinazione delle risorse finanziarie	5
8	Responsabilità	6
9	Norme di rinvio	6
10	Pubblicità ed accesso	6
11	Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica	6
12	Norme transitorie	7

PARTE SPECIALE

1	Sicurezza sociale	9
2	Attività sportive	10
3	Cultura, istruzione e tutela dei valori ambientali	12
4	Sviluppo economico	14
5	Casa	16
6	Assegnazione di locali ad associazioni ed enti	17
7	Utilizzo di sale comunali	18
8	Attrezzature mobili comunali	19
9	Gemellaggi	21
10	Patrocini	22

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI COMUNQUE DENOMINATI.

PARTE GENERALE

Art. 1
Oggetto della disciplina

- 1 Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dello Statuto comunale, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici a persone o enti pubblici e privati.

Art. 2
Finalità

- 1 I contributi, sussidi, vantaggi, così come individuati dall'art. 12 della legge 7/8/1990 n. 241 sono concessi o attribuiti esclusivamente per finalità assistenziali o di interesse pubblico.

Art. 3
Caratteristiche dei benefici

- 1 I benefici di cui all'art. 1 possono consistere in:
- a) erogazione in denaro
 - b) esenzione parziale o totale dal pagamento di tariffe o corrispettivi, fissati da atti comunali, per l'uso o il godimento di beni o servizi;
 - c) collaborazione organizzativa.

Art. 4
Soggetti beneficiari

- 1 Possono essere beneficiari:
- a) persone in stato di indigenza, di disagio sociale, portatrici di handicap;
 - b) libere forme associative iscritte all'Albo di cui all'art. 12 dello Statuto comunale;
 - c) servizi ed uffici statali, regionali e provinciali, enti pubblici;
 - d) persone fisiche e giuridiche private per attività che non abbiano scopo di lucro.
- 2 Nell'ipotesi di cui alla lett. a) del precedente comma, la concessione del beneficio è subordinata all'accertamento, da parte del competente servizio, dello stato di indigenza o di disagio e, qualora ciò si renda necessario, alla formazione di apposita graduatoria articolata sulla base dello stato, personale e familiare, dei richiedenti.
- 3 Nell'ipotesi di cui alla lett. b) del 1° comma, il beneficio può essere concesso in relazione alla complessiva attività o ad una parte rilevante di essa o per la realizzazione di singole iniziative o progetti, purché volte a soddisfare interessi diffusi della popolazione;
- 4 Nelle ipotesi di cui alle lett. c) e d) del 1° comma, il beneficio può essere concesso per singole iniziative o per progetti volti a realizzare interessi diffusi della popolazione.

Art. 5
Modalità di richiesta

- 1 La concessione dei benefici è subordinata alla presentazione di apposita domanda, in regola con le vigenti norme sul bollo, entro i termini stabiliti dalla parte speciale del presente regolamento. Nei casi di cui all'art. 4 lett. a) il beneficio può essere proposto d'ufficio e, se viene presentata domanda scritta, l'istanza e la relativa documentazione è in carta semplice.
- 2 I soggetti di cui all'art. 4, lett. b), c) e d), dovranno allegare alla domanda i progetti operativi per i quali viene richiesto il contributo, corredati dai relativi piani finanziari con indicazione degli ulteriori contributi ricevuti o richiesti al Comune o ad altri soggetti pubblici o privati.
- 3 I soggetti di cui all'art. 4, lett. b) e le persone giuridiche private dovranno altresì allegare copia dell'ultimo bilancio approvato o documento contabile analogo. Le persone fisiche dovranno allegare copia dell'ultima dichiarazione dei redditi.
- 4 Gli enti pubblici e le persone giuridiche private non iscritte all'Albo di cui all'art. 12 dello Statuto comunale dovranno altresì allegare copia dello statuto o atto costitutivo.
- 5 Le richieste di contributo relative a progetti, programmi o attività, dovranno essere presentate entro il 30 novembre dell'anno precedente o entro il 31 maggio dell'anno in corso o nei diversi termini indicati nella parte speciale del presente regolamento.
- 6 I richiedenti dovranno indicare i periodi di inizio e conclusione dell'iniziativa, progetto o attività (periodo della data iniziale e periodo della data finale).

- 7 La concessione del contributo sarà deliberata dalla Giunta comunale con provvedimento attestante l'osservanza dei criteri stabiliti dallo Statuto e dal presente regolamento. Nel caso di forme di sostegno che non consistano in contribuzioni in denaro, la delibera di concessione dovrà indicare la quantificazione del costo a carico dell'amministrazione comunale.
- 8 L'erogazione del contributo resta subordinata al rispetto dei limiti quantitativo-temporali all'assunzione di impegni stabiliti dall'art. 6 del D.L. n. 65/1989, convertito in L. n. 155/1989, e dalle direttive annuali della Presidente del Consiglio dei Ministri sulla gestione del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato.

Art. 6
Rendiconto e casi di revoca

- 1 I soggetti beneficiari dei contributi per la realizzazione di iniziative, progetti o attività dovranno presentare, entro 30 giorni dalla data indicata nella richiesta come finale:
 - a) relazione sull'attività svolta con specificazione dell'effettiva utilizzazione dei beni, servizi, strutture o altri mezzi forniti dall'amministrazione comunale;
 - b) rendiconto delle spese sostenute e delle entrate derivanti dallo svolgimento dell'iniziativa, programma o attività.
- 2 I soggetti beneficiari dei contributi dovranno altresì presentare, entro 30 giorni dall'approvazione, il bilancio relativo all'esercizio finanziario di svolgimento dell'iniziativa, progetto o attività per la quale è stato erogato il contributo.
- 3 Eventuali maggiori spese, rispetto al preventivo presentato in allegato alla domanda non danno, in alcun modo, diritto ad aumenti della misura del contributo o a rimborsi spese o ad esenzioni non previste nella delibera di concessione.
- 4 Se la spesa effettiva risulta inferiore a quella indicata nella domanda per riduzione delle attività o delle iniziative descritte, i contributi saranno proporzionalmente ridotti.
- 5 Il contributo di intende revocato ed il beneficiario è tenuto a restituire le somme che il Comune ha erogato, entro 30 giorni dalla delibera della Giunta che dispone la revoca, nei seguenti casi:
 - a) mancata realizzazione del progetto o iniziativa o attività per le quali il contributo è stato concesso;
 - b) realizzazione di una tipologia diversa di progetto, iniziativa, ecc. rispetto a quella indicata nella richiesta di contributo;
 - c) mancato rispetto delle clausole di cui al primo comma del presente articolo o di specifiche condizioni previste nella parte speciale del regolamento .
- 6 Tutti i progetti, iniziative, manifestazioni, ammessi a contributo, si intendono realizzati con la collaborazione del Comune di Mirandola. Il soggetto organizzatore, ad eccezione dei casi di sovvenzione per la complessiva attività svolta, dovrà segnalare, concordando le modalità con gli uffici competenti, tale collaborazione nel relativo materiale pubblicitario.

Art. 7
Priorità di destinazione delle risorse finanziarie

- 1 L'intervento comunale secondo gli obiettivi disciplinati dal presente regolamento resta subordinato al soddisfacimento prioritario dei servizi pubblici essenziali a norma dell'art. 54, commi 5° e 7, della legge 8/06/1990 n. 142.
- 2 La concessione dei contributi è subordinata alle effettive disponibilità del bilancio comunale.

Art. 8
Responsabilità

- 1 Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta relativa all'organizzazione e svolgimento dell'attività, progetto o iniziativa ammessi a contributo, rimanendo le relative responsabilità a carico esclusivo dei soggetti pubblici e privati promotori.

Art. 9
Norme di rinvio

- 1 Non rientrano nella presente normativa gli affidamenti in appalto o in concessione di servizi, anche per la gestione di immobili, gli appalti di opere pubbliche o le alienazioni di immobili, in quanto i relativi rapporti tra le parti debbano essere di volta in volta regolamentati o da procedure previste dalla legge o dalla necessità di assicurare servizi pubblici, previa adeguata motivazione contenuta nell'atto deliberativo.
- 2 Il presente regolamento non si applica ai casi di agevolazioni o esenzioni tariffarie per la fruizione di beni e servizi comunali la cui disciplina sia stabilita da delibera consiliare assunta ai sensi dell'art. 32, lett. g, della legge 8/06/1990 n. 142.

Art. 10
Pubblicità e accesso

- 1 Il Sindaco dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento, ai sensi degli artt. 65, 69 e 140 dello Statuto comunale.
- 2 Il regolamento e gli atti deliberativi di concessione dei contributi o sovvenzioni sono depositati in libera visione presso la Segreteria comunale. Il capo ufficio Segreteria è tenuto al rilascio di copia, nei termini e con le modalità previste dall'art. 66 dello Statuto comunale.

Art. 11
Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

- 1 L'albo dei soggetti cui siano erogati contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale, istituito in esecuzione dell'art. 22 della legge 30/12/1991 n. 412, viene tenuto ed aggiornato dall'ufficio Ragioneria Comunale .
- 2 Agli effetti degli artt. 52 e 183 dello Statuto comunale il Ragioniere Capo è responsabile della tenuta ed aggiornamento dell'albo e degli adempimenti previsti dall'art. 22 della legge 412/1991.
- 3 I responsabili degli uffici e servizi comunali che provvedono all'istruttoria o all'adozione dei provvedimenti di erogazione dei contributi o degli altri benefici di natura economica sono tenuti a comunicare all'ufficio Ragioneria le informazioni necessarie all'aggiornamento dell'Albo.
- 4 L'Albo dovrà essere allegato al conto consuntivo dell'esercizio nel corso del quale sono stati erogati i benefici .

Art. 12
Norme transitorie

- 1 I termini fissati dall'art. 5, 5° comma, per la presentazione delle richieste di contributo troveranno applicazione per i contributi da erogarsi nell'anno 1993 e successivi.
- 2 Per il 1992 saranno prese in considerazione le domande presentate, di volta in volta, sulla base delle disponibilità finanziarie.

PARTE SPECIALE

La presente normativa disciplina i criteri per la concessione di contributi e/o vantaggi economici per singole materie. Le fattispecie eventualmente non rientranti nelle singole materie saranno valutate secondo i criteri previsti nella parte generale.

1 SICUREZZA SOCIALE

1.1 Assistenza economica a persone in stato di indigenza

I criteri e le modalità per le erogazioni di contributi, sussidi, agevolazioni o esenzioni tariffarie per la fruizione dei servizi comunali, a persone in stato di indigenza sono fissati dalla delibera del Consiglio comunale n. 435 del 30/11/1981 e successivi aggiornamenti dei parametri di reddito di riferimento, ai quali il presente regolamento fa rinvio.

L'entità del reddito minimo garantito, quale parametro per la concessione dei contributi o benefici economici, sarà annualmente aggiornata con delibera della Giunta comunale da adottarsi entro il 31 dicembre per l'anno successivo.

1.2 Agevolazioni od esenzioni tariffarie per la fruizione dei servizi di assistenza domiciliare, trasporto persone disabili non deambulanti, permanenza in comunità alloggio e Casa protetta

I criteri e le modalità di determinazione del contributo a carico dell'utente e le priorità d'ammissione sono disciplinati da appositi atti deliberativi, ai quali il presente regolamento fa rinvio.

1.3 Pubblicità

Fatte salve le forme di pubblicità previste nella parte generale del presente regolamento, le sommarie caratteristiche dei benefici di cui ai punti 1.1 e 1.2, i requisiti e le modalità di accesso, sono pubblicizzati, con periodicità annuale ed indicativamente nel mese di ottobre, mediante manifesti affissi in luoghi pubblici e comunicati stampa.

1.4 Contributi ai soggetti indicati all'art. 4 lett. b), c), d), per attività, progetti o iniziative di assistenza e sicurezza sociale

1.4.1 Definizioni

Per attività, progetti o iniziative di assistenza e sicurezza sociale si intendono gli interventi volti a promuovere l'eliminazione degli stati di bisogno e di emarginazione con la realizzazione di programmi e attività di aggregazione sociale e altri interventi idonei a favorire l'autonomia e le opportunità di realizzazione di singole persone e di gruppi, a rimuovere ostacoli che impediscano e limitino la fruizione di servizi sociali e sanitari da parte di individui e gruppi socialmente più deboli.

1.4.2 Forme di intervento

I contributi sono concessi prioritariamente per l'attività e per le iniziative promosse dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposita sezione dell'Albo comunale o nei registri di cui all'art. 6 della legge 11/08/1991 n. 266.

I contributi saranno rapportati alla quantità e qualità delle iniziative di assistenza e sicurezza sociale, alla tipologia e numero delle prestazioni socio-assistenziali erogate.

La concessione dei contributi o vantaggi economici a favore dei soggetti indicati all'art. 4, lett. b) e c), per la realizzazione di manifestazioni sportive o iniziative specifiche volte alla promozione della pratica sportiva, sono disciplinati dai criteri di seguito indicati.

2.1 Forme di intervento

- 2.1.1 I contributi sono concessi prioritariamente alle iniziative che abbiano ad oggetto la promozione della pratica sportiva tra i giovani e gli appartenenti a categorie svantaggiate da fattori di handicap o di età.
- 2.1.2 Le attività ed iniziative concernenti la pratica dello sport professionistico non sono ammesse a contributi in denaro.
- 2.1.3 Il contributo in denaro non può superare il 20% del costo complessivo della manifestazione. La percentuale è elevabile:
 - a) al 50% nel caso di manifestazioni o iniziative rivolte ai minori o a soggetti portatori di handicap;
 - b) al 30% nel caso di manifestazioni o iniziative rivolte alle persone che abbiano superato il 55° anno di età.
- 2.1.4 Nei casi di richiesta di uso gratuito dell'impianto sportivo o di attrezzature e mezzi comunali, dovranno essere quantificati gli oneri che le associazioni o gli enti avrebbero dovuto versare al Comune e far ricadere le somme risultanti nella percentuale del contributo.

2.2 Procedure

- 2.2.1 Le domande di concessione dei contributi devono essere indirizzate al Sindaco e spedite o presentate all'ufficio Protocollo comunale. Devono riportare l'esatta denominazione dell'associazione o dell'ente, l'indirizzo e recapito telefonico e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o dal soggetto che, secondo l'ordinamento interno, ne è abilitato.
- 2.2.2 Le domande, oltre a contenere le indicazioni previste dall'art. 5, devono essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a) descrizione articolata dell'iniziativa sportiva;
 - b) indicazione del luogo e data di attuazione;
 - c) indicazione del potenziale bacino di utenza o di interesse dell'iniziativa;
 - d) preventivo delle spese e delle entrate.
- 2.2.3. Le domande dovranno essere presentate almeno 60 giorni prima della data di inizio della attività o iniziativa, complete della documentazione richiesta. Eventuali domande, presentate oltre tale termine e comunque almeno 45 giorni prima della data di inizio dell'attività o dell'iniziativa, potranno essere, con valutazione insindacabile dell'amministrazione, esaminate per la successiva decisione di merito.
- 2.2.4 Le domande di contributo per attività di tipo continuativo dovranno essere presentate entro i termini previsti dall'art. 5.

2.3 Concomitanza di iniziative

In caso di proposte che diano luogo a concomitanze di più iniziative nello stesso luogo e comunque con modalità intersecantesi o concorrenti tra loro, la Giunta comunale deciderà in base ad una valutazione di merito sui progetti ritenuti più qualificanti e adeguati alla realtà ed esigenze della comunità mirandolese e tenendo conto dell'ordine di presentazione delle domande.

2.4 Istruttoria

All'istruttoria provvederà l'ufficio Sport che dovrà trasmettere la proposta di deliberazione alla Giunta entro 40 giorni dal ricevimento della domanda.

3 CULTURA, ISTRUZIONE e TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

La concessione di contributi e di vantaggi economici indiretti (servizi, personale, spazi coperti o scoperti di pertinenza dell'amministrazione comunale) a favore dei soggetti indicati all'art. 4, lett. b), c), d), del presente regolamento, per la realizzazione di attività culturali ed educative, di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale, è disciplinata dai criteri sottoelencati.

3.1 Forme di intervento

- 3.1.1 I contributi in denaro o in servizi sono concessi per la realizzazione di iniziative che abbiano come oggetto la diffusione, l'organizzazione e la produzione culturale, la promozione e tutela dei beni ambientali.
- 3.1.2 Hanno priorità progetti di respiro nazionale o internazionale o studi e ricerche che abbiano come riferimento il territorio mirandolese nei suoi molteplici aspetti.
- 3.1.3 Il contributo in denaro non può superare in ogni caso il 50% dei costi dimostrabili e complessivi della manifestazione.
- 3.1.4 Sono compresi nel contributo anche vantaggi economici indiretti che saranno precisati e quantificati dall'ufficio cui è affidata l'istruttoria e concorreranno a determinare il limite percentuale di cui al punto 3.1.3.

3.2 Procedure

- 3.2.1 Le domande di contributo devono essere indirizzate al Sindaco e spedite o presentate all'ufficio Protocollo del Comune.
Devono riportare l'esatta denominazione dell'associazione o dell'ente, l'indirizzo o recapito telefonico e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o dal soggetto che, secondo l'ordinamento interno, ne è abilitato.
- 3.2.2 le domande, oltre a contenere le indicazioni previste dall'art. 5 dovranno essere corredate da un progetto dettagliato in cui siano contenute:
 - a) premessa che sostenga l'impianto culturale o educativo o di tutela e valorizzazione ambientale dell'iniziativa;
 - b) programma con data e luogo (titoli e nomi nel caso di conferenze o simili, laddove sia possibile);
 - c) tipo di pubblico o bacino d'utenza cui l'iniziativa è rivolta;
 - d) preventivo delle entrate e delle spese.
- 3.2.3 Le domande dovranno essere presentate almeno 90 giorni prima della data di inizio della manifestazione. Eventuali domande, presentate oltre tale termine e comunque almeno 65 giorni prima della data di inizio dell'attività o dell'iniziativa, potranno essere, con valutazione insindacabile dell'amministrazione, esaminate per la successiva decisione di merito.
- 3.2.4 Le domande di contributo per attività di tipo continuativo dovranno essere presentate entro i termini stabiliti dall'art. 5 del presente regolamento.

3.3 Finalità delle manifestazioni

- 3.3.1 Qualsiasi manifestazione che si avvalga del contributo comunale deve avere un carattere pubblico, dando a tutti, compatibilmente con i vincoli organizzativi (capienza delle sale, tipologia dell'iniziativa), la possibilità di accedere all'iniziativa o a fasi di esse.

3.4 Criteri di riparto

- 3.4.1 La commissione consiliare competente per materia valuterà, per quanto riguarda le programmazioni semestrali, le domande di contributo e proporrà le modalità di riparto alla Giunta sulla base degli indirizzi contenuti al punto 3.1.2 e della qualità degli interventi. Per le singole domande, dati i tempi ristretti, deciderà la Giunta.

3.5 Modalità di erogazione

- 3.5.1 La giunta delibera la concessione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
- 3.5.2 Per i casi di revoca e riduzione si applica l'art. 6 del presente regolamento.
- 3.5.3 Agli adempimenti istruttori provvede il servizio Centro culturale Polivalente

4 SVILUPPO ECONOMICO

La concessione di contributi e vantaggi economici per iniziative di sostegno dello sviluppo economico, di promozione e valorizzazione dell'imprenditoria e delle produzioni locali è disciplinata dai seguenti criteri:

4.1 Forme di intervento

I contributi e vantaggi economici potranno essere concessi per:

- a) manifestazioni, fiere, mercati, esposizioni rassegna e simili manifestazioni, di particolare rilevanza per il comune, realizzate nel territorio del comune;
- b) iniziative finalizzate alla conoscenza, divulgazione, promozione e valorizzazione dei prodotti tipici del territorio;
- c) manifestazioni ed iniziative di largo e diffuso interesse, privilegiando quelle volte allo sviluppo economico qualitativo, all'occupazione, all'innovazione tecnologica e alla difesa dell'ambiente ;

4.2 Destinatari

Destinatari dei contributi possono essere enti ed istituti che operano in ambito commerciale, artigianale o agricolo, operatori economici o loro associazioni o consorzi, libere forme associative iscritte all'albo di cui all'art. 12 dello Statuto comunale.

4.3 Procedure

Le istanze di contributo devono essere presentate, in forma scritta ed in competente bollo, all'ufficio Protocollo del Comune entro i termini previsti dall'art. 5 del presente regolamento. In casi eccezionali, debitamente motivati, potranno essere prese in considerazione domande prodotte al di fuori dei predetti termini, da presentarsi comunque 40 giorni prima della data dell'iniziativa.

Le domande, oltre quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) descrizione articolata dell'iniziativa e dell'intervento;
- b) preventivo delle spese e delle eventuali entrate;
- c) indicazione delle date e luoghi di svolgimento o di inizio e durata dell'intervento ;
- d) indicazione del potenziale bacino d'utenza o d'interesse dell'iniziativa.

4.4. Limiti

Il contributo, comprensivo dei vantaggi economici, non potrà superare il 30% dei costi dell'iniziativa o intervento. Sono da considerarsi vantaggi economici le seguenti collaborazioni che la Giunta, su richiesta, potrà concedere:

- a) spedizione di inviti o corrispondenza;
- b) concessione gratuita o a tariffa agevolata di locali e attrezzature mobili comunali;
- c) espletamento di specifici servizi con personale proprio.

4.5 Criteri di riparto

La giunta comunale delibera i contributi, entro il 15 gennaio ed il 30 giugno di ogni anno, ripartendo gli importi disponibili in base alla rilevanza e qualificazione dei progetti e delle iniziative, fermo restando il limite percentuale di cui al punto 4.4.

La giunta delibera sulle domande prodotte al di fuori dei termini stabiliti in via generale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Per la rendicontazione e revoca si applica l'art. 6 del presente regolamento.

4.6 Istruttoria

L'ufficio Interventi economici provvede agli adempimenti istruttori.

5 CASA

5.1 Forme di intervento

Il Comune concede contributi in conto interessi a soggetti che contraggano mutui per il recupero di unità immobiliari comprese nella delimitazione del Centro Storico. Le condizioni per accedere ai contributi, i limiti massimi ed i criteri di priorità sono stabiliti con apposita delibere del consiglio comunale che approvano altresì le convenzioni con gli istituti di credito (delibera del consiglio comunale n. 607 del 22/12/1989 da aggiornare per gli anni 1992 e seguenti).

5.2 Mutui prima casa

Il Comune può concedere contributi a soggetti che contraggano mutui per la prima casa, previa adozione di atto deliberativo che stabilisca le condizioni per accedere ai contributi, i limiti massimi ed i criteri di priorità.

6 ASSEGNAZIONE DI LOCALI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI

6.1 Forme di intervento

L'amministrazione comunale può assegnare, in via temporanea, alle associazioni iscritte all'Albo comunale locali di sua proprietà da utilizzare come sede.

6.2 Elenco immobili

L'ufficio Patrimonio tiene un elenco aggiornato dei locali destinabili a tale scopo, con indicazione delle date di disponibilità per scadenza delle convenzioni in atto.

6.3 Criteri di assegnazione

Saranno seguiti i seguenti criteri di priorità nell'assegnazione:

- a) locali da utilizzare per programmi comuni d'intervento ai sensi dell'art. 19 dello Statuto comunale;
- b) associazioni di volontariato iscritte alla apposita sezione dell'Albo comunale;
- c) esigenza della sede per esercitare l'attività sociale (recapito telefonico per chiamate d'intervento, conservazione dei mezzi per l'esercizio della propria attività, ecc.)
- d) disponibilità ad utilizzare i locali con altre associazioni.

6.4 Presentazione domande

Le domande di assegnazione dei locali dovranno essere presentate entro il 30 settembre ed il 30 marzo di ogni anno, essere corredate da copia dell'ultimo bilancio approvato e contenere le seguenti indicazioni:

- a) attività da svolgere nei locali e modalità di utilizzo
- b) disponibilità ad utilizzare i locali con altre associazioni;
- c) impegno a conservare i locali in buono stato ed a risarcire eventuali danni.

6.5 Canone d'affitto

Il canone d'affitto, determinato dall'Ufficio Patrimonio, in base ai valori di mercato, potrà essere ridotto proporzionalmente in relazione ai criteri di priorità indicati al punto 6.3, fino a giungere anche alla eventuale completa gratuità della concessione.

6.6 Istruttoria

L'ufficio Patrimonio provvede agli adempimenti istruttori.

6.7 Assegnazione

La Giunta delibera le assegnazioni, in base ai criteri sopraindicati e sempre che vi sia disponibilità di locali, entro il 15 dicembre e 15 giugno di ciascun anno.

In casi eccezionali, debitamente motivati, la Giunta comunale può procedere a singole assegnazioni al di fuori dei periodi sopraindicati.

7 UTILIZZO DI SALE COMUNALI

7.1 Forme di intervento

Possono essere concesse, con atto della Giunta Municipale, la riduzione o l'esenzione dal pagamento delle tariffe stabilite per l'uso dei seguenti locali comunali:

- Sala Granda del Palazzo Municipale
- Sala Conferenze del Centro culturale polivalente
- Galleria del Popolo
- Salette civiche del Centro Storico, San Martino Spino, Gavello.

Per gli organismi di volontariato iscritti alla apposita sezione dell'Albo comunale o nei registri di cui alla legge 266/1991 l'utilizzo è concesso gratuitamente

7.2 Riduzione o esenzione

La riduzione o l'esenzione possono essere concesse ai soggetti di cui all'art. 4, lett. b) e c) per iniziative di particolare interesse .

La riduzione o l'esenzione non possono essere concesse per attività di tipo commerciale o di promozione commerciale e per iniziative con ammissione a pagamento di quote o biglietti d'ingresso.

7.3 Presentazione domanda

La domanda in bollo dovrà essere spedita o presentata all'ufficio Protocollo almeno 30 giorni prima dell'iniziativa.

Le domande dovranno indicare:

- a) data o date e orari di utilizzo della sala richiesta;
- b) descrizione dell'iniziativa;
- c) nominativo di un responsabile al quale l'amministrazione farà riferimento per eventuali danni causati ;
- d) gli ulteriori contributi ricevuti o richiesti al Comune e ad altri soggetti pubblici o privati.

Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione con la quale il responsabile si impegna a far rispettare le limitazioni circa il numero massimo di persone che il locale può ospitare a norma delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.

7.4 Garanzia

L'amministrazione comunale potrà richiedere il versamento di una cauzione a garanzia del corretto uso delle sale

7.5 Criteri di priorità

In caso di richieste concomitanti verrà data la precedenza a quell'iniziativa che riveste maggiore interesse per la comunità locale in relazione alla tipologia e qualità dell'iniziativa e all'ampiezza delle fasce di popolazione cui l'iniziativa si rivolge.

7.6 Adempimenti istruttori

Agli adempimenti istruttori provvede l'ufficio Economato che dovrà trasmettere la proposta di deliberazione alla Giunta entro 20 giorni dal ricevimento della domanda.

8 ATTREZZATURE MOBILI COMUNALI

8.1 Forme di intervento

Le attrezzature mobili comunali suscettibili di utilizzo da parte di terzi per lo svolgimento di iniziative, socialmente apprezzabili, di tipo culturale, didattico, ricreativo, folcloristico, sportivo, ambientale, possono essere temporaneamente concesse applicando le tariffe stabilite, in via generale per ciascuna categoria di mobili, da apposita delibera della Giunta comunale.

Per gli organismi di volontariato iscritti alla apposita sezione dell'Albo comunale o nei registri di cui alla legge 266/1991 l'utilizzo è concesso gratuitamente

8.2 Riduzioni o esenzioni

Le attrezzature mobili possono essere concesse a tariffa ridotta o gratuitamente ai soggetti di cui all'art. 4, lettere b) e c), per iniziative di particolare interesse.

La riduzione o l'esenzione non possono essere concesse per attività di tipo commerciale o di promozione commerciale e per iniziative con ammissione a pagamento di quote o biglietti d'ingresso.

La riduzione o l'esenzione sono deliberate dalla Giunta comunale

8.3 Presentazione domande

Le domande rivolte ad ottenere in uso le attrezzature oggetto della presente regolamentazione devono essere presentate all'ufficio protocollo almeno 15 giorni prima dell'utilizzo ed essere . Nella domanda il responsabile che prenderà in consegna le attrezzature dovrà dichiarare di impegnarsi ad osservare le dovute cautele nell'utilizzo del materiale ed a risarcire gli eventuali danni.

Se vi è richiesta di esenzione o agevolazione tariffaria, la domanda deve essere presentata almeno 40 giorni prima dell'utilizzo. Compatibilmente con le prioritarie esigenze dei servizi comunali, le singole richieste saranno evase in base all'ordine di presentazione delle domande.

8.4 Autorizzazione utilizzo

Fermo restando quanto previsto al punto 8.2 circa l'esenzione o la riduzione tariffaria, il responsabile dell'ufficio o servizio cui sono assegnate le attrezzature, autorizza l'utilizzo delle attrezzature richieste se sussistano le condizioni di cui al punto 8.1 e 8.3 e fatte salve le esigenze dei servizi comunali.

8.5 Obblighi del consegnatario

Il consegnatario, indicato nella domanda di cui al punto 8.3 dovrà ritirare le attrezzature prenotate nel giorno concordato con il responsabile dell'ufficio o servizio.

Il consegnatario si impegna a:

- a) sorvegliare e custodire in luogo opportuno il materiale ricevuto;
- b) utilizzare con le dovute cautele le apparecchiature;
- c) riconsegnare quanto avuto in concessione il primo giorno feriale al suo utilizzo.
- d) risarcire integralmente gli eventuali danni provocati.

8.6 Integrità delle attrezzature

Il responsabile dell'ufficio o servizio al momento della consegna e della restituzione delle attrezzature verificherà con il concessionario lo stato di integrità e di consistenza del materiale. L'accertata sussistenza di danni comporterà per il concessionario il risarcimento totale degli stessi.

8.7 Responsabilità

Il concessionario si impegna ad assumere a suo carico tutti gli oneri, nessuno escluso, attinenti l'attività di eventuali operatori o personale vario necessario per trasporti, montaggio/smontaggio, utilizzo dei materiali (compensi, contributi fiscali, assistenziali e previdenziali, se ed in quanto dovuti) e a rispondere di eventuali danni, a persone o cose, derivanti dall'utilizzo dei materiali concessi dal Comune e dallo svolgimento dell'iniziativa cui i materiali stessi si riferiscono.

La concessione di specifiche attrezzature da parte del Comune non implica, per quest'ultimo, alcuna forma o modalità, anche parziale, di corresponsabilità, né diretta né indiretta in merito alla preparazione, organizzazione e svolgimento dell'iniziativa e degli adempimenti connessi.

9 GEMELLAGGI

9.1 Federazione mondiale città gemellate

Il Comune di Mirandola è membro della Federazione mondiale delle città gemellate, in esecuzione della delibera consiliare n. 139 del 22/05/1963

9.2 Gemellaggio con Villejuif

Il Comune è gemellato con il Comune di Villejuif, in esecuzione della delibera consiliare n. 93 del 8/04/1960 .

Per contributi, ausili, facilitazioni inerenti all'attività di gemellaggio con la città di Villejuif e con gli eventuali altri comuni in futuro gemellati si seguono i criteri descritti ai punti successivi.

9.3 Delegazioni ufficiali

Il Comune si accolla gli oneri finanziari relativi all'ospitalità delle delegazioni ufficiali delle città gemellate, nonché gli oneri relativi alle spese sostenute dalle delegazioni ufficiali mirandolesi in visita alle città gemellate.

9.4 Visite a città gemellate

Su richiesta motivata possono essere concessi contributi per le spese di viaggio a gruppi mirandolesi che si rechino in visita alle città gemellate, purchè tali iniziative rientrino in programmi previamente definiti con l'amministrazione comunale.

La Giunta comunale delibera la concessione del contributo e la misura dello stesso entro i limiti di 1/3 delle spese di viaggio sul mezzo di trasporto pubblico più economico. Il Comune, anche se ha concesso il contributo, resta sollevato da qualsiasi responsabilità connessa all'iniziativa.

9.5 Attività promozionali

Potranno essere concessi dalla Giunta comunale contributi per lo svolgimento di attività promozionali di interesse pubblico afferenti al gemellaggio.

L'importo complessivo di tali contributi non potrà superare il 25% dell'imposto stanziato nel bilancio di previsione per le attività di gemellaggio.

La domanda dovrà essere presentata almeno 40 giorni prima dell'iniziativa

9.6 Istruttoria

Agli adempimenti istruttori provvede l'ufficio Stampa che dovrà trasmettere la proposta di deliberazione alla Giunta entro 20 giorni dal ricevimento della domanda.

10 PATROCINI

10.1 Definizione

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti, da parte del Comune deve essere richiesto per iscritto dal soggetto organizzatore, indicando la tipologia della manifestazione o dell'iniziativa e l'oggetto della stessa. Per patrocinio si intende l'autorizzazione ad apporre sul materiale pubblicitario e informativo dell'iniziativa la dizione "con il patrocinio del Comune di Mirandola" quale espressione di apprezzamento, gradimento e interesse per l'iniziativa stessa da parte dell'amministrazione comunale.

10.2 Concessione patrocinio

Il patrocinio può essere concesso, per iniziative di interesse pubblico, con provvedimento del Sindaco.

10.3 Limiti

La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni o iniziative per le quali viene concesso. Per contributi, agevolazioni od altri benefici può essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento e secondo le modalità settoriali definite ai precedenti punti.